

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LINX/TRENT"



TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Linx/Trent", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto Legislativo 17 del 2012 (66) che in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valdagno. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Provincia di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale, qualora si prospettino collaborazioni con altre associazioni ad istituzioni che ne condividano gli scopi.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" e dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runt"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runt, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "APS Linx/Trent" oppure "Associazione di promozione sociale Linx/Trent".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runt, l'acronimo APS non potrà più essere utilizzato.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apertiva e acconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 2-bis - Ambiti di attività - definizioni

- a) **Software Libero** - Un programma per elaborazione elettronica è software libero se chi esegue il programma gode delle quattro libertà fondamentali:
 - Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0);
 - Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
 - Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2);
 - Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
- b) **Hardware Libero** - Un dispositivo è hardware libero se per tutte le informazioni per la sua realizzazione sono garantite le quattro libertà che definiscono il software libero, adattate al contesto hardware.
- c) **Diritti Digitali** - Indicano quella serie di azioni che sarebbero normalmente permesse in accordo con i diritti dell'individuo come noi intimo in ogni altra sfera della vita, ma il cui esercizio tende ad essere limitato o negato nell'ambito della tecnologia digitale. Il rispetto di questi diritti permette agli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi tecnologici e delle comunicazioni via rete, e di esercitare pienamente la sovranità, stabilità della legge, tutte informazioni che li riguardano.
- d) **Dati e Contenuti Aperti** - Un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione "Linx/Trent" non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori Software e dell'Hardware Libero, della tutela dei Diritti Digitali delle persone e della diffusione dei Dati Aperti, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, ideologica, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
 - a) Promuovere la cultura dell'etica e sostenibilità per le persone delle soluzioni informatiche.
 - b) Migliorare la consapevolezza delle persone nell'uso e nello sviluppo di strumenti e servizi nell'ambito delle tecnologie informatiche.
 - c) Aumentare la fruibilità del patrimonio informativo pubblico e delle soluzioni per la sua gestione, da considerare come bene comune per tutta la cittadinanza.
 - d) Sensibilizzare e diffondere il pluralismo dei servizi e delle soluzioni informatiche e la parità di condizioni nell'accesso alle reti di comunicazione.
 - e) Incoraggiare e sostenere l'attività alla collaborazione in realizzazioni comuni, anche al di là del campo informatico, che risultino liberamente accessibili a tutti e che migliorino la condizione e le prospettive di tutta la collettività, in una visione della libertà che tenga in primo piano la persona.
 - f) Incoraggiare il riutilizzo dei dispositivi tecnologici prolungandone la vita a vantaggio della sostenibilità ambientale in generale, ed economica in particolare per gli utilizzatori.
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Organizzare e partecipare a manifestazioni per promuovere la consapevolezza sulla sostenibilità ed eticità delle soluzioni informatiche e sui Diritti Digitali.
 - b) Promuovere e curare la gestione di dimensioni aperte al pubblico e relative alle soluzioni informatiche libere;
 - c) Favorire e sostenere, anche finanziariamente, la produzione di codice informatico libero e materiale divulgativo sull'informatica libera;
 - d) Promuovere ed organizzare seminari, convegni, dialoghi, tavole rotonde ed altri eventi di tipo culturale e formativo, di tipo gratuito e aperti a tutti, per diffondere presso il pubblico le tematiche fondamentali di cui l'Associazione si occupa;
 - e) Organizzare eventi ed iniziative di tipo didattico per gli associati, quali ad esempio corsi di formazione, anche di tipo contiguo;
 - f) Utilizzare tutti gli strumenti informatici disponibili con gli scopi dell'Associazione, al fine di divulgare e far conoscere le tematiche di cui l'Associazione si occupa, oltre a pubblicizzare l'attività;
 - g) Collaborare, mantenere, sviluppare i rapporti con altre associazioni, così come con altri soggetti privati e pubblici, eventi finalità analoghe o similari che operino principalmente a livello locale e provinciale, ma se necessario anche nazionale e internazionale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e consociativi.

- b) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli associati di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche e da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, essa deve essere integrata entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Rats.
4. Gli enti giudicati non rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Al fine dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorati dovranno essere controfirmate dall'esecutore la responsabilità generale. Il gestore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espresse domande di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.
- La presa di visione può essere esercitata di persona o via teleconferenza, previa presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. E' vietata al richiedente la diffusione delle informazioni visionate.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare al momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo se prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - pericolosi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fiancato che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Nome del volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività, sempre e solo a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono le loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione inoltre assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese, relativamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e non menzionate. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: competenze, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere accettata prima dell'inizio dell'assemblea, anche tramite posta elettronica inviata alla lista riservata ufficiale dell'associazione (soci@lunaxment.it), leggibile da tutti i soci, e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nel caso di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riuniti anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante o ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Associazione, conservato nell'archivio digitale dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere ed approvare il bilancio e rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente e i consiglieri dell'Associazione; tra i consiglieri designare Vicepresidente e Segretario;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno a sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- 3) deliberare in merito alla scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per la scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile esclusi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento del quorum assembleare.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 6 (sei), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrere le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. La difesa di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di convocazione, non è valida se non è avanzata da tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e già appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nell'archivio digitale dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'inclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, da sottoporre a ratifica da parte della prima assemblea ordinaria;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'abolizione/cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente non può subordinare l'abolizione più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrano le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della condotta e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- 1) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- 2) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 3) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- 4) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espresse deleghe ad altri consiglieri.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- 1) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- 2) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- 3) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
- 4) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente a, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Titolo V

I libri sociali

Art. 22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Tutti i libri di cui al comma 1 possono essere conservati nell'archivio digitale dell'Associazione.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazioni, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative e contributi degli aderenti;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 5) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme composte in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Allegato - Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci- 13/05/2024

Inizio ore: 20:30 - in videoconferenza

NUMERO LEGALE 15+1: si contano 17 presenti + 7 deleghe.

Roberto Resoli introduce gli argomenti all'ordine del giorno.

Revisione dello statuto: Roberto illustra le modifiche che sono state apportate: *AI SEGUII DEL DEC. LEG. 119/2017*

- Art.1 bis: Sistemazione di nuova denominazione associazione.
- Art. 2: Aggiunte lettere i, j. Spostamento definizioni in articolo 2 bis
- Art. 7 c.4: Eliminata la clausola di trasferibilità di quote e contributi in caso di morte.

Voteazione: Approvato all'unanimità.

Approvazione dei 2 bilanci degli anni precedenti, secondo il nuovo formato prescritto. Roberto illustra i bilanci e come sono stati redatti, spiegando entrate e uscite per gli anni 2022 e 2023.

Voteazione: Bilanci approvati all'unanimità.

L'assemblea si chiude alle: 21:30

Il Presidente
Adriano Chiagli

Adriano Chiagli

Il Vicepresidente e verbalizzante
Daniela Piccoli

Daniela Piccoli

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	200.00	INQUADRO DEL: 10/06/2024
IPOT.		C/O
VOL.		REG TO: 13/06/2024
BOLLO		N° 856
DIR.		SESE 3
TOTALE	200.00	

(*) Firma su delega del Presidente, Grazia Maria Previtera



IN FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO

Antonio D'Amico